



# COMUNE DI CERZETO

(Provincia di Cosenza)

Tel. Fax 0984 523878 – 523914

Pec: [comune.cerzeto@pec.comune.cerzeto.cs.it](mailto:comune.cerzeto@pec.comune.cerzeto.cs.it)

Prot. N. 734

ORDINANZA SINDACALE N. 03/2021

## OGGETTO: REVOCA ORDINANZA N° 02 DI QUARANTENA OBBLIGATORIA

VISTO il D.L. 23 febbraio 2020 n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i successivi provvedimenti attuativi;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 con la legge di conversione 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 3 del 08 marzo 2020 avente ad oggetto URGENTI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 3 DELLE LEGGE 23 DICEMBRE 1978 N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA;

**RICHIAMATO**, in particolare, il punto 4 della predetta ordinanza, ai sensi del quale *“I Dipartimenti di Prevenzione comunicano al Sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale, la prescrizione di quarantena obbligatoria presso il domicilio dei singoli soggetti interessati, per l'emanazione del provvedimento di competenza”*;

VISTA la comunicazione dell'A.S.P. Cosenza – Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitaria mediante la quale si comunica la revoca della **“quarantena di isolamento obbligatoria” per omissis**;

VISTO l'art.50 comma 5 del D.Lgs.267/2000 che recita espressamente: *“In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale....”*;

### DISPONE LA REVOCA

Per i motivi sopra esposti

**Dell'ordinanza n° 02 del 10.02.2022 inerente la “quarantena di isolamento obbligatoria” presso la propria residenza per omissis;**

DA NOTIFICARE la presente Ordinanza al soggetto destinatario del provvedimento e:

- Alla Polizia Municipale
  - alla ASP Calabria – Provincia di Cosenza
  - al Comando Stazione Carabinieri Mongrassano
- ciascuno per le proprie competenze, di vigilare sul rispetto della presente Ordinanza.

### DISPONE

- che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy
- che i dati personali inerenti le misure, di cui alla presente ordinanza sono trattati, in ogni fase del procedimento e da tutti i soggetti coinvolti, secondo le modalità, di cui all'art 5 e nel

rispetto delle disposizioni, di cui all'art. 9, comma 2, lettera i) del GDPR 2016/679.

- la trasmissione della presente ordinanza al soggetto destinatario del presente provvedimento.
- che la presente ordinanza ha decorrenza immediata e fino a nuova comunicazione, fatte salve eventuali e successive disposizioni;
- salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, in conformità a quanto previsto dall'art.3, comma 4 del D.L. 23 febbraio 2020 n.6 sopracitato.

**Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Calabria o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.**

Dalla Sede Municipale, 16.02.2022

